

COMUNE DI LADISPOLI



Provincia di Roma

Modifica art. 8 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone/enti pubblici e privati” approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 01/07/1998.

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 3 aprile 2013.

COMUNE DI LADISPOLI

Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti Pubblici e privati

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1- OGGETTO

1. Il presente Regolamento detta le norme dell'attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2- INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

1. Il Comune può concedere contributi in favore di:
 - a) persone residenti nel territorio comunale;
 - b) enti pubblici, per le attività svolte a beneficio della popolazione residente;
 - c) enti privati, associazioni, fondazioni, enti religiosi ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che svolgano attività in favore della popolazione locale;
 - d) associazioni non riconosciute e comitati che svolgano attività in favore della popolazione del Comune da almeno un anno.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può concedere contributi in favore dei soggetti di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma al fine di sostenere iniziative d'aiuto e solidarietà nei confronti di comunità italiane e straniere colpite da calamità o altri eventi di carattere eccezionale, ovvero per concorrere ad iniziative d'interesse generale che risultino in consonanza con i principi statutari.

Art. 3- DURATA DEI BENEFICI

1. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo d'operatività del bilancio.

Art. 4- CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni di cui al precedente Art. 1 sono erogate su domanda degli interessati nell'ambito dei seguenti servizi e/ o aree di attività:

- cultura ed informazione;
- pubblica istruzione;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- politiche giovanili;
- assistenza e servizi sociali;
- volontariato (L. N. 266/1991);
- tutela dei valori ambientali;
- attività di promozione turistica.

2. Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali, oltre alle disposizioni cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo capo IV.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 5- DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, per benefici di natura ordinaria devono intendersi quelli di natura finanziaria attribuibili ad enti ed associazioni secondo la procedura di cui all'Art. 6.

Ai fini del presente regolamento per benefici di natura straordinaria devono intendersi quelli di carattere finanziario attribuibili anche a persone, per singole iniziative secondo le modalità di cui all'Art. 7.

Art. 6- BENEFICI DI NATURA ORDINARIA- PROCEDURA

Ad Enti ed Associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) l'attività istituzionale perseguita dall'ente o dall'associazione risulti compatibile

con disponibilità del bilancio preventivo comunale e rispettosa dei principi contenuti nello Statuto comunale e dei programmi eventualmente deliberati dagli organi comunali competenti.

- a) gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di Settembre di ciascun anno istanza di concessione dei benefici per l'anno successivo, corredato da un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti.
- b) nella domanda di cui sub b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari, operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.

I benefici di natura ordinaria saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta e alle spese effettivamente sostenute ed ai risultati conseguiti: documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma al fine di un'eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

Art. 7- BENEFICI DI NATURA STRAORDINARIA- PROCEDURA

I benefici di natura straordinaria possono essere erogati a seguito di domanda inoltrata al Sindaco purché la stessa illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

Art. 8- DETERMINAZIONE DEI BENEFICI

I benefici di natura ordinaria e straordinaria non potranno mai essere superiori al 90% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nei limiti della suddetta percentuale, avverrà solo sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente sostenute.

CAP. III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 9- CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:

- a) Consigli di Circolo di Ladispoli, anche con una quota fissa, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi collegiali e delle direzioni didattiche;
- b) Consigli d'Istituto delle scuole Medie e Superiori statali e non statali di Ladispoli per l'assegnazione di buoni libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a £ * (determinato annualmente dalla Giunta Comunale) e comunque con attribuzione al reddito più basso, con precedenza ai portatori di handicap.
A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati nella lettera a);
- c) Scuole Materne: possono essere concessi contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazioni a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentazione richiesta;
- d) Famiglie di alunni disabili residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a £ * (determinato annualmente dalla Giunta Com.)
- e) Studenti delle Scuole Medie Superiori residenti nel territorio comunale che in sede di esame di maturità abbiano raggiunto il massimo dei voti (60/60). Il beneficio, considerate le limitate risorse Comunali, verrà distribuito su ~~di~~ graduatoria redatta in base al reddito familiare, questo ultimo senza limitazioni.

2. I destinatari dei contributi di cui alle lettere a), b), c), e d), dovranno, entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi ricevuti ed eventualmente presentare la richiesta per il successivo anno.

3. I destinatari dei contributi di cui alla lettera b), dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2., i redditi delle famiglie, tenuto conto che i limiti di reddito ivi indicati possono essere adeguati, per gli anni scolastici successivi, in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo della vita. Tale norma di adeguamento è applicata anche ai redditi delle famiglie di cui alla lettera b). Inoltre l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare tramite gli Uffici competenti la veridicità delle dichiarazioni reddituali.

CAPO IV

Art. 10- ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
2. Per le domande e la concessione di contributi, si applicano le norme di cui ai

precedenti art. 6 e 7;

3. I contributi saranno assegnati con deliberazione della Giunta Municipale, tenendo conto:
 - a) della condizione dei soggetti beneficiati (portatori di handicap, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti, ecc.);
 - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.);
 - c) dei risultati conseguiti attraverso le suddette attività.

Art. 11- SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno, residenti o domiciliati nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concentrarsi in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 12 – INTERVENTI ORDINARI

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persone in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito tramite un assegno mensile;
2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunge il “minimo vitale” identificato nell’importo della pensione sociale, calcolato al netto del canone mensile d’affitto entro un massimo di £400.000, delle spese condominiali entro un massimo di £100.000, tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari connessi a situazioni di malattia o di handicap cui si possa far fronte con il ricorso alle strutture pubbliche;
3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l’intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito sia da considerarsi insufficiente ai sensi del precedente comma 2., tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell’eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2., aumentando l’importo della pensione sociale del 25% per ogni minore e 15% per ogni adulto presente nel nucleo;

4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo gas o energia elettrica, ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

Art. 13- PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ORDINARI.

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (uffici assistenza sociale, associazioni di volontariato, ecc.);
 - b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta di affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dalla USL, ecc.), tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'Art. 18 della Legge 7 agosto 1990 n° 241.
 - c) L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli Art. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordano un impegno d'intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fossero oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente sosterrà a proprio carico.
 - d) Comunicazione agli instanti dell'esito della pratica.

Art. 14- INTERVENTI STRAORDINARI

1. In casi straordinari da prendere in considerazioni di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta Comunale può deliberare interventi economici di carattere straordinari che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto d'accesso alla mensa

comunale, esenzione del pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali, inserimento in struttura protetta);

2. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco o l'Assessore delegato con l'elargizione immediata di un contributo denaro od in natura, purché la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 30 giorni.

Art. 15- RICOVERO DI SOGGETTO IN CONDIZIONI DI BISOGNO.

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'Art. 13), non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa;
2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva;
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'Istituto di ricovero;
4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese;
5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Art. 16- VACANZE ANZIANI

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'Art. 13), od assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.
2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta Comunale sentita la competente Commissione Consigliare.

CAPO V

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 17- PATROCINIO COMUNALE

Si intende per patrocinio senza oneri, la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla Legge in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'Art. 4;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura:

"CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LADISPOILI".

Art. 18- CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni (senza scopo di lucro), aventi fini di promozione delle attività di cui all'Art. 4, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori; esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno un mese prima, alla quale dovrà essere allegata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

CAPO VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 19- ISITUZIONE ALBO

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 20- STRUTTURA DELL'ALBO

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazioni delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 21- REGISTRAZIONI

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro i 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 22 - GESTIONE E AGGIORNAMENTO

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento, nonché a quanto previsto dal vigente regolamento sul diritto alla privacy.